



# Autorizzazione Integrata Ambientale

*di Ecorex S.r.l. – Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Monselice (PD), via Umbria, 1.*

1. È approvato il progetto denominato “Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di materie prime seconde (EoW)” per l’installazione di cui trattasi.
2. È rilasciata alla Ditta Ecorex s.r.l. (P.IVA./C.F. 04346300280), con sede legale e ubicazione dell’installazione in via Umbria 1, a Monselice (PD), l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste ai punti 5.1.c, 5.1.d, e 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e per le attività tecnicamente connesse, per l’esercizio dell’installazione catastalmente censita al Foglio 31, Mappale n 1232.
3. La Ditta Ecorex s.r.l. è gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del d.lgs. 152/2006;
4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente atto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001; si prescrive inoltre che:
  - 4.1 in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;
  - 4.2 il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
  - 4.3 il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
5. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni;
  - 5.1 autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
  - 5.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
  - 5.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

## Garanzie finanziarie

6. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare alla Provincia di Padova le garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014; l’efficacia del presente provvedimento è subordinata al recepimento delle garanzie finanziarie da parte della Provincia; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere



al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte degli Enti;

## **Cronoprogramma**

7. I lavori per la realizzazione del progetto saranno realizzati mediante due stralci successivi, come richiesto dalla Ditta con la nota del 28.12.2020 (prot. reg. n. 553424 del 29.12.2020), così suddivisi:

Primo Stralcio	<ul style="list-style-type: none"><li>- impianto di depurazione acque prima pioggia;</li><li>- completamento opere edili (nuove aperture/chiusure e compartimentazione);</li><li>- adeguamento progetto antincendio;</li><li>- adeguamento delle aree di stoccaggio al <i>layout</i> di cui al presente provvedimento;</li><li>- posizionamento presse nelle apposite aree;</li></ul>
Secondo Stralcio	<ul style="list-style-type: none"><li>- adeguamento impianti di abbattimento;</li><li>- installazione macchinari per le operazioni di recupero;</li></ul>

8. La Ditta dovrà trasmettere a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Monselice la comunicazione di inizio lavori del primo stralcio; a far data dalla stessa, la Ditta Ecorex s.r.l. continuerà ad esercitare l'attività di gestione rifiuti con i quantitativi, le operazioni e le modalità previste dal provvedimento provinciale AIA n. 312/IPPC/2015. Le aree di stoccaggio e lavorazione utilizzate durante l'esecuzione dei lavori del primo stralcio devono essere idonee e sempre identificabili.
9. La Ditta dovrà trasmettere a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Monselice, la comunicazione di fine lavori del primo stralcio, unitamente al certificato di collaudo aree come previsto dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000, per quanto pertinente.
10. A partire dalla comunicazione di fine lavori del primo stralcio, la Ditta Ecorex S.r.l. è autorizzata a:
- 10.1 svolgere le operazioni di stoccaggio (punti 16.1, 16.2, 16.3) sui i CER elencati nell'Allegato A al presente allegato e con le quantità autorizzate dal presente Allegato;
  - 10.2 svolgere le operazioni di riconfezionamento (16.4), accorpamento (16.5) sui i CER elencati nell'Allegato A al presente allegato e con le quantità autorizzate dal presente Allegato;
  - 10.3 svolgere le operazioni di eliminazione di frazioni estranee (punto 16.7.1), selezione e cernita di misti (punto 16.7.2) sui i CER elencati nell'Allegato A al presente allegato e con le quantità autorizzate dal presente Allegato;
  - 10.4 svolgere le operazioni di riduzione volumetrica tramite pressa schiacciastuffi (punto 16.10) e mediante pressatura (punto 16.12) sui i CER elencati nell'Allegato A al presente allegato e con le quantità autorizzate dal presente Allegato;
  - 10.5 svolgere l'operazione di recupero di rifiuti con cessazione di qualifica di rifiuto (punto 16.3) sui i CER elencati nell'Allegato A al presente allegato e con le quantità autorizzate dal presente Allegato;
11. La Ditta dovrà comunicare a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Monselice l'avvio dei lavori del secondo stralcio;
12. La Ditta dovrà comunicare a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Monselice la conclusione dei lavori del secondo stralcio;
13. A seguito della comunicazione di cui al punto precedente, la Ditta è autorizzata a svolgere le operazioni, a ricevere i CER e a gestire i quantitativi previsti dal presente allegato e secondo il *layout* definitivo;
14. Entro 180 giorni dalla comunicazione di fine lavori, la Ditta, dovrà trasmettere il certificato di collaudo funzionale previsto dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000, riguardante l'installazione nel suo complesso.

## **Rifiuti conferibili**

15. La Ditta Ecorex S.r.l. è autorizzata a gestire presso l'installazione oggetto le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A1 al presente allegato, che ne costituisce parte integrante;



## Operazioni autorizzate

16. La Ditta Ecorex S.r.l. è autorizzata alle seguenti attività di gestione rifiuti (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (*layout* impiantistico) di cui all'Allegato A1 e A2 al presente Allegato, che ne costituiscono parte integrante:

- 16.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
- 16.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
- 16.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta dalle operazioni di gestione rifiuti;
- 16.4 riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singole partite di rifiuti (stesso CER, stesse HP, stesso produttore), al fine della sostituzione dell'imballaggio; il rifiuto mantiene lo stesso CER, mentre gli imballaggi sono gestiti come rifiuti prodotti dalla ditta o ai sensi del punto 17.1;
- 16.5 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento, travaso, riduzione volumetrica grossolana con benna, riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; il rifiuto accorpato mantiene il CER di origine;
- 16.6 accorpamento [R12], mediante travaso, eseguito con apposita attrezzatura antideflagrante in Area 10, del gas contenuto in bombole; le bombole sono avviate alla preparazione per il riutilizzo di cui al punto 16.17 ovvero a recupero presso impianti interni ed esterni; il gas accorpato mantiene il CER di origine e viene avviato a recupero;
- 16.7 selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
  - 16.7.1 eliminazione di frazioni estranee/di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12-D13], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, anche al fine di una riduzione volumetrica grossolana; i rifiuti mantengono CER e HP di origine e la filiera di destino, mentre le frazioni estranee ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero/smaltimento;
  - 16.7.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici anche al fine di una riduzione volumetrica grossolana, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero/smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
  - 16.7.3 smontaggio di rifiuti compositi/RAEE [R12], finalizzato alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta; lo smontaggio dei RAEE avviene senza messa in sicurezza, così come definita dal D.lgs. 49/2014;
  - 16.7.4 svuotamento [R12] di estintori a polvere (CER 160304 e 160505) effettuata manualmente in Area C10; l'imballaggio metallico va avviato al recupero R4 interno ovvero in successivi impianti, la polvere e le frazioni esitanti dallo svuotamento vanno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta e avviati a recupero o smaltimento;
- 16.8 miscelazione [R12-D13] di rifiuti in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/06, con eventuale contestuale triturazione, da effettuarsi secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 21; le miscele di rifiuti ottenute vanno destinate a successivi impianti di trattamento;
- 16.9 adeguamento volumetrico [R12-D13] mediante triturazione ad umido con eventuale separazione delle frazioni metalliche (Area C4), su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi stesso CER e, se pericolosi, stesse HP, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 22;
- 16.10 riduzione volumetrica [R12] mediante pressa schiacciastuffi (Area P1) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi stesso CER



- e, se pericolosi, stesse HP, per reindirizzarli a successivi impianti di recupero, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 22;
- 16.11 riduzione volumetrica [R12] di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Area C4) mediante l'utilizzo di taglierina o cesoia manuale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 22;
  - 16.12 riduzione volumetrica [R12] mediante pressatura (Area P2) di rifiuti non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di recupero, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 22;
  - 16.13 recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta [R3], mediante selezione manuale (Aree X) e successiva pressatura e imballo (area P2), per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 23;
  - 16.14 recupero di rifiuti a matrice plastica [R3] pericolosi e non pericolosi, mediante selezione manuale (incluso lo smontaggio di rifiuti compositi/RAEE senza messa in sicurezza), triturazione ad umido con demetallizzazione mediante rullo magnetico (area C4) ed eventuale successiva macinazione con mulino granulatore ad umido, vasca di decantazione, pulizia e asciugatura mediante centrifuga dinamica (area C5), per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 24;
  - 16.15 recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da metalli e da composti metallici [R4], mediante selezione manuale anche attraverso lo smontaggio RAEE, con eventuale ausilio meccanico, successiva riduzione volumetrica tramite triturazione ad umido e lavaggio, con successiva centrifugazione e deferrizzazione (Area C4), per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 25;
  - 16.16 recupero di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto [R9], mediante liquefazione (eventuale), filtrazione grossolana, sanificazione, ulteriore filtrazione e centrifugazione (Area B3), per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW) nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 26; il recupero dei rifiuti costituiti da olio vegetale esausto può avvenire anche senza cessazione di qualifica di rifiuto [R12];
  - 16.17 preparazione per il riutilizzo [R3, R4] di rifiuti non pericolosi e pericolosi di imballaggio derivanti da sconfezionamento di rifiuti in ingresso all'installazione e da bombole derivanti dal travaso autorizzato al punto 16.6, mediante verifiche, pulizia e eventuale lavaggio (Area C10), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 27;
17. Sono stabilite le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:
- 17.1 fermo restando quanto previsto al punto 16.17, ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

## Quantitativi autorizzati

18. Sono autorizzate, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

- 18.1 capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi: 935 Mg di cui al massimo 345 Mg di pericolosi così suddivisi:

Rifiuti	Stoccaggio [Mg]		
	R13	D15	Totale
Non pericolosi	360	230	590
Pericolosi	225	120	345
<b>Totale</b>	<b>585</b>	<b>350</b>	<b>935</b>

- 18.2 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni [R3, R4, R9, R12, D13, D14]:

Altre operazioni [R3, R4, R9, R12, D13, D14]		
Operazioni	Mg/anno	Mg/giorno
R9	1.500	6
R3	33.750 di cui al massimo 12.500 pericolosi	135 di cui al massimo 50 pericolosi, di cui:
R4		- R4- 45 - R3 di rifiuti plastici e celluloseici: 90
R12	56.250 di cui al massimo 21.250 pericolosi	225 di cui al massimo 85 di pericolosi
D13-D14	31.250 di cui al massimo 11.250 pericolosi	125 di cui al massimo 45 pericolosi
<b>Totali</b>	<b>122.750</b> di cui al massimo 45.000 pericolosi	<b>491</b> di cui al massimo 180 pericolosi

- 18.3 quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi presente istantaneamente in installazione (comprensiva di rifiuti in ingresso, rifiuti in lavorazione, rifiuti prodotti dalle lavorazioni, indipendentemente dalle operazioni in cui i rifiuti risultano caricati): 935 Mg.

## Conferimento di rifiuti e Prescrizioni generali

19. Il conferimento dei rifiuti presso la Ditta Ecorex S.r.l., dovrà avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

- 19.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto<sup>1</sup> di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
- 19.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 19.3 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 19.4 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici appartenenti ai CER elencati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

<sup>1</sup> Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi. In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.



- 19.5 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere sottoposti a lavorazione presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;
- 19.6 le polveri metalliche e i rifiuti che possono dar luogo a reazioni esotermiche o a fenomeni indesiderati devono essere adeguatamente gestiti; le modalità e le procedure devono essere riportate in uno specifico capitolo del PMC/PGO;
- 19.7 la gestione dei rifiuti infiammabili deve avvenire secondo la procedura prevista nel PMC/PGO;
- 19.8 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento 2019/1021/UE (inquinanti organici persistenti);
- 19.9 i rifiuti provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017.

## Prescrizioni Generali

20. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

- 20.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le *BAT Conclusions* per il trattamento dei rifiuti;
- 20.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'**Allegato A2 e A3** al presente Allegato; ogni modifica dell'Allegato A2 e A3 deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
- 20.3 copia delle planimetrie di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
- 20.4 le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio o alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca, con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'**Allegato A2** al presente provvedimento tramite idonea cartellonistica, con particolare riguardo alle aree utilizzate promiscuamente/alternativamente per lo stoccaggio/altre lavorazioni, per differenti filiere R/D o per rifiuti/EoW;
- 20.5 resta fermo l'obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni di ogni partita;
- 20.6 deve essere sempre possibile, all'interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera del recupero e da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera dello smaltimento), rifiuti sottoposti a pre-lavorazioni e lavorazioni intermedie, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero e da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento) e gli imballaggi derivanti dalla preparazione per il riutilizzo; le modalità di identificazione e rintracciabilità dei rifiuti sfusi devono essere indicate nel PMC;
- 20.7 in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali stoccati e la loro tracciabilità; è inoltre necessario provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box;
- 20.8 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
- 20.9 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei

**Allegato A al Decreto n. 11 del 27.01.2021**

pag. 7/14

- contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 20.10 deve essere sempre evitato il contatto tra rifiuti incompatibili;
- 20.11 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
- 20.12 i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 20.13 i fusti contenenti rifiuti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;
- 20.14 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve avvenire nel rispetto delle pertinenti indicazioni del d.lgs. 49/2014, ove pertinenti, in relazione alle attività eseguite in installazione;
- 20.15 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008, ove pertinente per le operazioni di stoccaggio, accorpamento e miscelazione; le operazioni devono essere effettuate in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali spanti, che devono essere neutralizzati in loco;
- 20.16 la gestione degli estintori deve avvenire secondo la procedura prevista nel PMC/PGO; nelle Aree dovrà essere garantita l'assenza di sorgenti di calore; le bombole dovranno essere protette da oggetti che possano provocare tagli o abrasioni sulla superficie e dovranno essere tenute in posizione verticale e ancorate al fine di evitare ribaltamenti;
- 20.17 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 20.18 la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovrà avvenire nel rispetto del DPR n. 254/2003; lo stoccaggio e l'eventuale accorpamento senza sconfezionamento deve essere svolto utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, recanti la scritta "*Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*" e il simbolo del rischio biologico o se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti in apposito imballaggio rigido a perdere resistente alla puntura, recante la scritta "*Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti o pungenti*" contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno recante la scritta "*Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*" inoltre:
- 20.18.1 i rifiuti pericolosi a rischio infettivo dovranno essere stoccati per un periodo massimo di 15 giorni nell'apposita area dotata di dispositivo di refrigerazione (Area A1), che dovrà risultare costantemente attivo; nel caso di malfunzionamento del dispositivo di refrigerazione in Area A1, i rifiuti pericolosi a rischio infettivo potranno essere stoccati per un periodo massimo di 5 giorni;
- 20.18.2 i contenitori dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non potranno essere riutilizzati ma dovranno essere smaltiti contestualmente ai rifiuti;
- 20.19 lo stoccaggio, il riconfezionamento e l'accorpamento di rifiuti liquidi con caratteristiche di pericolo HP 3 e di rifiuti solidi che risultano aver superato la soglia in infiammabilità con la strumentazione ALTAIR 4X, come da apposita procedura, dovranno avvenire all'interno dell'area infiammabili F posta sempre in depressione;
- 20.20 sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l'area dedicata (Area A3) deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;
- 20.21 sono incluse nelle operazioni di stoccaggio di cui al punto 16.1 del presente provvedimento la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle



- diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie;
- 20.22 lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
- 20.23 la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003;
- 20.24 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 20.25 la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni;
- 20.26 alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne al capannone, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione, ad esclusione dei carichi imballati;
- 20.27 durante l'effettuazione delle lavorazioni nelle aree X sia sempre garantito l'accesso dei mezzi d'opera e di emergenza alle aree di stoccaggio adiacenti; per garantire la delimitazione delle aree di stoccaggio rispetto alle aree X, anche visivamente, la ditta provveda a inserire una adeguata segnaletica orizzontale colorata che divida gli spazi;
- 20.28 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 20.29 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 20.30 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
- 20.31 deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica;

## Operazioni di miscelazione

21. Le operazioni di miscelazione di cui al Punto 16.8 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
- 21.1 ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. a) e dell'art. 177, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 21.2 le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale deve sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
- 21.3 le miscelazioni non in deroga devono essere registrate, indicando partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati, contenitori/serbatoi o aree ove sono svolte, oltre che gli esiti delle verifiche di miscelazione da eseguirsi preventivamente, sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto;
- 21.4 la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", fatto salvo quanto previsto al punto 21.13, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione, evidenziandone gli esiti; le registrazioni devono inoltre includere:
- 21.4.1 partite, quantità, CER e stato fisico dei rifiuti miscelati;
- 21.4.2 contenitori/serbatoi/area in cui si svolgono;
- 21.4.3 condizioni, tempi ed esiti delle verifiche delle prove di miscelazione;

- 21.5 l'accertamento tecnico preliminare di fattibilità di cui al punto precedente deve essere effettuato su campioni di rifiuti presenti in impianto nei rapporti ponderali della miscela di lavorazione o comunque cautelativi; le procedure e le modalità devono essere descritte nel PMC/PGO e indicate in ciascuna registrazione; devono essere descritte le motivazioni relative al giudizio di fattibilità;
- 21.6 l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa;
- 21.7 non è ammissibile – ai sensi dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2016 - la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; in tal caso l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l'utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell'ambiente in generale;
- 21.8 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;
- 21.9 l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti è ammessa solo per il successivo invio a combustione (gruppi di miscelazione n.1 e n.2) ed esclusivamente qualora le miscele prodotte presso impianti terzi siano costituite da rifiuti che possono essere ricevuti singolarmente dall'impianto di combustione finale;
- 21.10 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 21.11 la miscela ottenuta deve essere caratterizzata al fine di verificare la compatibilità con l'impianto di destinazione finale del rifiuto;
- 21.12 la codifica delle miscele deve essere individuata dal capitolo 19, fatto salvo quanto prescritto al successivo punto 21.13, e alle miscele pericolose in uscita va attribuita, ai sensi dell'art. 184, c. 5-ter, la "sommatoria amministrativa" delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso;
- 21.13 per i rifiuti elencati in **Allegato A1** con stesso CER e caratteristiche di pericolo diverse è ammessa la miscelazione in deroga al fine del confezionamento promiscuo senza necessità di prova di fattibilità; alla miscela potrà essere attribuito il CER originario e dovranno essere indicate tutte le HP attribuite alle partite originarie;
- 21.14 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall'art. 188-bis, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire – ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
- 21.15 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 21.16 le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, c.3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, con riferimento al Cap. 5.2 del *Bref* 2018;

## Adeguamento volumetrico

22. Le operazioni di adeguamento volumetrico di cui ai Punti 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
- 22.1 l'adeguamento va condotto su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi stesso CER e, se pericolosi, stesse HP;



- 22.2 i contenitori spray devono essere preventivamente svuotati o accertato che siano vuoti;
- 22.3 devono essere evitate emissioni polverulente;

## Cessazioni di qualifica di rifiuto (EoW)

- 23. di stabilire che il recupero di rifiuti a matrice cellulosica [R3] di cui al Punto 16.13, finalizzato alla produzione di materiale per l'industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto del Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, in corso di pubblicazione;
  - 23.1 resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;
- 24. Le operazioni di recupero di rifiuti a matrice plastica [R3], di cui al punto 16.14, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - 24.1 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI 10667, incluse le schede informative ai sensi della medesima norma UNI;
  - 24.2 il recupero deve avvenire per singole partite di rifiuti o di partite di rifiuti, con medesimo CER e medesime HP, accorpate, anche su plastica proveniente da presmontaggio di rifiuti compositi/RAEE;
  - 24.3 il PMC/PGO deve contenere una procedura specifica atta ad accertare la decontaminazione;
  - 24.4 i prodotti ottenuti devono rispondere alle specifiche della norma UNI 10667 per ogni specifico destino;
  - 24.5 le acque derivanti dal processo vengono trattate e riutilizzate nel circuito chiuso del processo, come previsto nelle procedure del PMC;
  - 24.6 resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.
- 25. Le operazioni di recupero di rifiuti metallici [R4], di cui al punto 16.15, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - 25.1 del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;
  - 25.2 del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;
  - 25.3 del Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;
  - 25.4 dei punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di zinco per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14290;
  - 25.5 dei punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di piombo per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14057;
  - 25.6 dei punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di stagno per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 10432;
  - 25.7 possono essere avviati al recupero metalli i CER elencati, per ciascuna Linea, in **Allegato A1** al presente Allegato; i CER la cui descrizione non è esclusivamente o direttamente riconducibile alla matrice metallica possono essere avviati a recupero qualora costituiti prevalentemente da metalli e/o sottoposti alle specifiche prelaborazioni;
  - 25.8 possono essere avviate al recupero metalli anche le frazioni esitanti dai trattamenti interni all'installazione, compatibilmente con quanto prescritto nei Regolamenti e nei punti sopra elencati;
  - 25.9 il recupero dei rifiuti pericolosi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nei singoli Regolamenti comunitari, procedendo alla decontaminazione (mediante lavaggio, smontaggio o altra lavorazione) e verificandone l'efficacia al fine di sottoporre a recupero il rifiuto divenuto non pericoloso; per le cessazioni di qualifica di rifiuti *caso per caso*, il recupero dei rifiuti pericolosi è consentito previa decontaminazione e accertamento della sua efficacia, al fine di sottoporre a recupero il rifiuto divenuto non pericoloso;
  - 25.10 le acque derivanti dal processo di lavaggio e recupero vengono trattate e riutilizzate nel circuito chiuso del processo, come previsto nelle procedure del PMC;
  - 25.11 prima del trattamento le bombolette spray e gli estintori devono essere scarichi;
  - 25.12 resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

26. Le operazioni di recupero di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto indentificati con il CER 200125 [R9/R12], di cui al punto 16.16, destinati alla produzione di biocarburanti e/o combustibili devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 26.1 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità UNI/PdR50;
  - 26.2 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono rispettare le caratteristiche riportate ai punti 5.4.1 e 5.4.2 della norma UNI/PdR50 per la specifica destinazione;
  - 26.3 la frequenza e i metodi di campionamento e analisi di autocontrollo sono quelli indicati nel PMC/PGO;
  - 26.4 resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

### Preparazione per il riutilizzo di rifiuti di imballaggio

27. di stabilire che la preparazione per il riutilizzo di rifiuti costituiti da imballaggi di cui al punto 16.17 deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 27.1 possono essere sottoposti alla preparazione per il riutilizzo i rifiuti da imballaggio esitanti dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'installazione e le bombole sottoposte alla operazione di travaso di cui al punto 16.6, elencati in **Allegato A1**;
  - 27.2 il recupero, consistente nelle operazioni di verifica, pulizia ed eventuale lavaggio deve garantire l'ottenimento di imballaggi con le medesime caratteristiche prestazionali e ambientali degli imballaggi originali e devono essere utilizzati per le medesime finalità per le quali erano stati concepiti;
  - 27.3 la cessazione della qualifica di rifiuto degli imballaggi deve avvenire sulla base delle verifiche effettuate dalla Ditta e precisate nel PMC/PGO, tese a verificare la rispondenza dei requisiti di riutilizzabilità degli imballaggi, nonché la loro eventuale decontaminazione;

### Emissioni in atmosfera

28. Si autorizzano le emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, per i punti di emissione sotto elencati e indicati nella planimetria di cui all' **Allegato A2**, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione in atmosfera e delle successive prescrizioni:

Camini	Fase/Area	Sistema di abbattimento	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Parametri	VLE [mg/Nm <sup>3</sup> ]
C1	Trattamento rifiuti liquidi (Cabina Area F)	Carboni attivi	3400	Polveri	5
				COV	20*
C2	Cabina di trattamento (Area C10) Area C5	Carboni attivi	3000	Polveri	5
				COV	20*
C3	Triturazione Aree C9 e C4 Miscelazione liquidi Area B1	Carboni attivi + filtro a maniche	7000	Polveri	5
				COV	20*

\*Il limite di concentrazione è riferito alla somma dei COV di tutte le classi di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs. 152/2006, fermo restando il limite di 5 mg/Nm<sup>3</sup> per la classe I.

- 28.1 i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi); quest'ultimo dovrà essere inoltre dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e d.lgs. n. 152/2006 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);
- 28.2 la bocca dei camini deve risultare ad asse verticale, più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m. il camino deve essere dotato di apposita targhetta inamovibile riportante la denominazione del camino stesso;
- 28.3 i sistemi di aspirazione e abbattimento devono essere in funzione quando le lavorazioni sono in corso, in particolare:
  - 28.3.1 il sistema di trattamento afferente al Camino C1 dovrà essere messo in funzione quando viene svolta l'operazione di travaso e potrà essere spento durante lo stoccaggio, soltanto con i contenitori chiusi ermeticamente;



- 28.3.2 il sistema di trattamento afferente al Camino C2 dovrà essere messo in funzione quando sarà in lavorazione la linea plastica e quando verrà effettuata la lavorazione all'interno della Cabina C10, nella quale è ammesso il solo deposito preliminare di rifiuti finalizzato alla lavorazione medesima e non lo stoccaggio; la funzionalità del sistema di trattamento dovrà essere messa in azione a partire dal deposito dei rifiuti da lavorare;
- 28.3.3 il sistema di trattamento afferente al Camino C3 dovrà essere messo in funzione con l'accessione del trituratore e con il serbatoio di miscelazione in funzione (agitatore acceso);
- 28.4 i sistemi di captazione e abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento;
- 28.5 la frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;
- 28.6 le misure di autocontrollo devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:
- 28.6.1 le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento della linea nelle condizioni più gravose;
- 28.6.2 per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del d. lgs. n. 152/2006;
- 28.6.3 per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
- 28.6.4 le risultanze degli autocontrolli analitici periodici delle emissioni convogliate a camino devono essere annotate su apposito Registro di cui al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;
- 28.6.5 la Ditta è tenuta a dare un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi ad ARPAV prima dell'effettuazione dei campionamenti a camino, salvo riprogrammazioni impreviste, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo;

## Gestione delle acque

29. Si autorizza, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, nonché sulla base del parere di compatibilità idraulica e delle prescrizioni impartite dal Gestore della rete fognaria Acque Venete S.p.A. Nulla Osta SUAP\_Rev01, rilasciato con Provvedimento di competenza n° CAS-172730-X1P4G5 del 14.05.2020, acquisito con prot. reg. 195816 del 18/05/2020:
- 20.1 lo scarico, denominato SF3 nella planimetria in **Allegato A3**, delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento dell'area A2, superficie di transito e manovra automezzi, nella rete fognaria urbana delle acque nere, previo trattamento di dissabbiatura e disoleatura a coalescenza, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, colonna *scarico in rete fognaria* dell'Allegato V alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006;
30. Si prende atto che:
- 30.1 le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono direttamente conferiti alla rete fognaria urbana delle acque nere, attraverso lo scarico SF1;
- 30.2 le acque di dilavamento ricadenti nell'Area A3, costituita dall'area coperta dello stabilimento, vengono raccolte e convogliate nella rete comunale delle acque bianche attraverso lo scarico denominato SF2;
- 30.3 le acque di seconda pioggia, afferenti all'area A2, di transito e manovra automezzi, vengono convogliate nella rete comunale acque bianche attraverso lo scarico denominato SF4;
31. La frequenza, i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.

## **PMC/PGO**

32. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:
- 32.1 entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione, ARPAV e Provincia di Padova una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento; la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione a seguito del parere fornito da ARPAV e Provincia;
  - 32.2 nelle more dell'espletamento della procedura di cui al precedente punto, è approvato il PMC/PGO Rev.01 del 24.12.2020;
  - 32.3 ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia di Padova ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto; le metodiche analitiche possono essere modificate, giustificando l'equivalenza dei metodi alternativi proposti, previa preventiva comunicazione agli Enti anche ai sensi dell'art. 29-*nonies*, purché accompagnata da una valutazione/dichiarazione della equivalente o maggiore qualità scientifica del nuovo metodo rispetto a quello autorizzato, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel PMC avvenga con metodi validati e riconosciuti a livello internazionale o nazionale (CEN, UNI, ISO, IRSA, EPA);
  - 32.4 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Monselice, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;
  - 32.5 la Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAV, con adeguato anticipo, le date di effettuazione dei prelievi attinenti alle emissioni in atmosfera, come indicato al punto 19.6.5, agli scarichi idrici e le date di effettuazione dei rilievi attinenti alle emissioni rumorose;

## **Ulteriori prescrizioni**

33. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:
- 33.1 deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
  - 33.2 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
  - 33.3 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
  - 33.4 i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
  - 33.5 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, incendi, scoppi, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
  - 33.6 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Monselice (DPCM 14 novembre 1997); il monitoraggio dell'impatto acustico ai fini dell'autocontrollo è quello riportato nel PMC;
  - 33.7 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
  - 33.8 devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni impartite dai VVF di cui alla nota prot. n. 13518 del 09.07.2019;



**Allegato A al Decreto n. 11 del 27.01.2021**

pag. 14/14

- 33.9 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-*bis*, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli, salvo eventuale programmazione regionale;
- 33.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Padova, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;
- 33.11 in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito, secondo un cronoprogramma da concordare con ARPAV e Provincia, da comunicare alla Regione;
34. Si allega al presente allegato al provvedimento:
- Allegato A1:** Elenco dei rifiuti per codice EER e con indicazione delle operazioni autorizzate e prescrizioni specifiche;
- Allegato A2:** Planimetria di layout e punti di emissione in atmosfera;
- Allegato A3:** Planimetria di gestione delle acque meteoriche.